



IL TRIBUNALE DI LECCO

- Sezione Prima -

nelle persone dei magistrati:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Dott. Marco Tremolada | Presidente |
| - Dott. Mirco Lombardi | Giudice |
| - Dott. Dario Colasanti | Giudice rel. |

ha emesso il seguente

DECRETO

sulla domanda della società FUSI FUNI METALLICHE SRL (CF 02514780135), assistita e difesa dagli Avv.ti Francesco Arangio e Marco Terenghi, depositata in data 5.5.2025 ai sensi dell'art. 64 quater CCII, per la conversione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione in concordato preventivo;

premesse

- che, con relazione del 24.4.2025, il Commissario Giudiziale, dott.ssa ELEONORA FUMAGALLI, ha dato atto del mancato raggiungimento della maggioranza dei voti favorevoli in tutte le classi, come invece preteso ai sensi dell'art. 64 bis CCII;
- che, di conseguenza, la società ricorrente ha optato, nel rispetto del termine di cui all'art. 64 ter c.p.c., per la modifica della domanda formulando una proposta di concordato e chiedendo che il Tribunale pronunci il decreto di cui all' art. 47 CCII; esaminati
- il piano concordatario che, in linea con il precedente piano di ristrutturazione, prevede la soddisfazione dei creditori mediante la cessione dell'azienda (composta dal capannone e dal complesso di macchinari ed attrezzature necessari all'esercizio dell'impresa, insieme a tre dipendenti), per cui è già stata acquisita una promessa d'acquisto per il corrispettivo di € 1.550.000,00 al lordo dei debiti per TFR del personale ricompreso nel perimetro di azienda, e il realizzo dei crediti sociali;

- la proposta concordataria che prevede la soddisfazione integrale dei creditori prededucibili e dei creditori privilegiati, con pagamento entro 180 giorni dall'omologa, e l'adempimento a favore dei chirografari in misura del 29/35%, suddivisi in classi secondo le seguenti modalità: a) classe obbligatoria dei fornitori di beni e servizi ai sensi dell'art. 85, co. 3, CCII; b) classe degli altri fornitori; c) classe dei creditori bancari per anticipazioni (autoliquidante e Ri.Ba.); d) classe dei creditori bancari in relazione ai contratti di mutuo;
- l'attestazione ex art. 87 comma 3° CCII, aggiornata ai fini della modifica della domanda originaria, nonché l'ulteriore documentazione depositata;

ritenuto

- riguardo alle questioni processuali, già esaminate in sede di ammissione del PRO con decreto del 4.3.2025, che sussistano i presupposti di competenza del Tribunale adito e legittimazione della ricorrente;
- che la produzione documentale sia avvenuta nel rispetto di quanto prescritto ai sensi degli artt. 39, 44, 87 CCII;
- che le attestazioni del professionista indipendente, siano redatte in modo da consentire una sufficiente informazione dei creditori riguardo alla fattibilità del piano, alla sostenibilità economica dell'impresa ed al trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, come prescritto dall'art. 87 comma 3° CCII, al fine di consentire un consapevole esercizio del diritto di voto, salvi ulteriori approfondimenti da parte del Commissario giudiziale;
- che il pagamento in percentuale dei chirografari sia previsto nel rispetto della regola di cui all'art. 84 comma 6° CCII;
- che i criteri adottati nella formazione delle classi rispettino i dettami degli artt. 85 e 109 comma 5° CCII;
- che dall'esame della proposta e della documentazione allegata emerga che la società, che svolge attività commerciale nel campo della produzione e vendita di cavi e funi metalliche, ed indubbiamente supera le soglie di cui all'art. 2 comma 1° lett. d) CCII,

si trovi in uno stato di vera e propria insolvenza, come dimostrato dall'insufficienza dell'attivo concordatario a far fronte integralmente al passivo prospettato;

- che la presente domanda concordataria non sia soggetta ai restrittivi requisiti di ammissibilità di cui all'art. 84 comma 4° CCII, in quanto il piano rientra nella definizione di continuità indiretta di cui all'art. 84 comma 2° CCII;

- che, per quanto illustrato, non sussistano elementi valutabili negativamente dal Tribunale ai sensi dell'art. 47 comma 1° CCII né dal punto di vista delle formalità di rito, né per quanto riguarda la fattibilità del piano e la conservazione dei valori aziendali non ravvisandosi la “*manifesta inidoneità*” del piano a tali scopi;

- che ricorrano i presupposti per l'applicazione della procedura di cui all'art. 91 CCII, cosicché si dovrà procedere a stabilire le modalità della sollecitazione di manifestazioni di interesse per l'acquisto dell'azienda, a seguito di successiva apposita istanza in cui la società concordataria, di concerto con il Commissario Giudiziale, indicherà una proposta circa la pubblicità ed il regolamento più idonei;

- che le analogie con il precedente piano di risanamento giustifichino l'abbreviazione dei termini di cui all'art. 64 quater comma 3° CCII;

- che, tenuto conto di quanto già versato ai fini del PRO, la somma da depositare ai sensi dell'art. 47 comma 2° lett. d) L.F. debba essere quantificata in 10.000 euro;

PER QUESTI MOTIVI

DICHIARA

l'ammissibilità della domanda di concordato preventivo proposta da FUSI FUNI METALLICHE SRL (CF 02514780135);

DELEGA

alla procedura il Dott. Dario Colasanti;

CONFERMA

come Commissario Giudiziale la dott.ssa ELEONORA FUMAGALLI;

DISPONE

ai sensi degli artt. 47 comma 2° lett. c), 64 quater comma 3°, 105 e 107 CCII, quanto segue:

- La data iniziale per l'espressione del diritto di voto da parte dei creditori è fissata dal giorno 23.9.2025;
- La data finale per l'espressione del diritto di voto è fissata nel giorno 3.10.2025 compreso;
- Almeno 23 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori, cioè entro il 31.7.2025, il Commissario Giudiziale depositerà in Cancelleria l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto ai sensi dell'art. 105 comma 1° CCII;
- Almeno 8 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, se del caso, il Commissario Giudiziale redigerà altresì la relazione integrativa di cui all'art. 105 commi 3°, 4° e 5° CCII;
- Almeno 8 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto il Commissario Giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori;
- Almeno 5 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, coloro che hanno formulato proposte alternative, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni o repliche alle osservazioni altrui, a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata al Commissario giudiziale, cosicché il Commissario giudiziale ne dà prontamente comunicazione a tutti gli interessati e ne informa il GD;
- Almeno 4 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il Commissario Giudiziale deposita la propria relazione definitiva;
- Gli eventuali provvedimenti del GD riguardanti le osservazioni e contestazioni saranno adottati entro il giorno prima dell'inizio delle operazioni di voto;

- L'espressione del diritto di voto deve essere effettuata tramite PEC all'indirizzo PEC della procedura, secondo le modalità di dettaglio che saranno meglio chiarite dal Commissario Giudiziale con apposita comunicazione;
- Il Commissario giudiziale comunicherà prontamente alla società concordataria e ai creditori il presente provvedimento, le relazioni di cui agli artt. 105 e 107 CCII e le osservazioni ricevute;

FISSA

il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito da parte del ricorrente nella Cancelleria del Tribunale della somma di euro 10.000,00;

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 90 CCII, coloro che, anche per effetto di acquisti successivi alla domanda di concordato, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore, possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione dei creditori;

DISPONE

che, come già in parte specificato, il Commissario Giudiziale provveda agli adempimenti funzionali all'esercizio del diritto di voto di cui agli artt. da 103 a 108 CCII, nonché, all'esito della votazione, quelli di cui all'art. 110 CCII;

INVITA

la società concordataria a presentare al GD apposita istanza contenente la proposta circa le modalità di sollecitazione delle manifestazioni di interesse per l'acquisto dell'azienda ai sensi dell'art. 91 CCII, formulata di concerto con il Commissario Giudiziale;

ORDINA

che il presente decreto sia pubblicato e notificato dalla Cancelleria ai sensi dell'art. 45 CCII e, a cura del Commissario giudiziale, mediante inserimento nell'apposito sito Internet (in questo caso unitamente al ricorso);

MANDA

alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 20/6/2025.

Il Giudice relatore

Dott. Dario Colasanti

Il Presidente

Dott. Marco Tremolada